

Codice A1715A

D.D. 5 maggio 2022, n. 362

Azienda faunistico-venatoria denominata "Castagnole Monferrato" (AT). Rigetto dell'istanza di rinnovo e revoca della concessione.



ATTO DD 362/A1700A/2022

DEL 05/05/2022

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

OGGETTO: Azienda faunistico-venatoria denominata “Castagnole Monferrato” (AT). Rigetto dell’istanza di rinnovo e revoca della concessione.

Visto l'articolo 17 della la legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018 “Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria”.

Visto il comma 7 dell'articolo 28 della L.R. n. 5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la LR 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 8.03.2004 e s.m.i., con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la determinazione dirigenziale n. 37 del 12.02.1999 con la quale è stata confermata e rinnovata la concessione all’azienda faunistico-venatoria “Castagnole Monferrato” di complessivi ha 839, ubicati nei Comuni di Castagnole Monferrato e Refrancore e ricadenti nella zona faunistica della Provincia di Asti, in favore del Sig. Colombo ROBERTO, fino al 31.01.2002;

vista la determinazione dirigenziale n. 398 del 21.11.1999 con la quale è stato autorizzato l’ampliamento della superficie aziendale di ha 286, portando la superficie dell’azienda ad ha 1125;

viste le determinazioni dirigenziale n. 8 del 21.01.2002 e n. 721 del 19.09.2008 con le quali veniva rinnovata la concessione fino al 31.01.2015;

vista la determinazione dirigenziale n. 694 del 25.07.2012 con la quale si è preso atto della nomina

a Presidente del consorzio nonché concessionario del Sig. COLOMBO Alessandro in sostituzione del Sig. COLOMBO Roberto;

vista la determinazione dirigenziale n. 749 del 12.09.2014 con la quale veniva rinnovata la concessione dell'azienda fino al 31.01.2021;

vista la determinazione dirigenziale n. 789 del 18.09.2014 con la quale è stata istituita all'interno dell'azienda faunistico-venatoria "Castagnole Monferrato", di complessivi ha 1125, ubicati nei Comuni di Castagnole Monferrato e Refrancore e ricadenti nella zona faunistica della Provincia di Asti, una zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, senza facoltà di sparo, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie: fagiano, starna, quaglia e pernice rossa, per una superficie di ha 45, fino al 31.01.2021.

Vista l'istanza di rinnovo della concessione dell'azienda faunistico-venatoria "Castagnole Monferrato" e della zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, senza facoltà di sparo, n. Prot. 000024861 presentata dal Sig. COLOMBO Alessandro in data 02/11/2020;

vista la comunicazione di avvio del procedimento del 09/11/2020 del Settore infrastrutture, territorio rurale e calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca;

vista la nota del Settore infrastrutture, territorio rurale e calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca n. Prot. 00010004 del 16/04/2021 con la quale si richiedeva al Concessionario copia dell'avvenuto pagamento delle tasse di concessione per gli anni 2018-2019-2020;

constatato che a tale richiesta, l'A.F.V. Castagnole Monferrato, non ha dato alcuna risposta;

preso atto che, a seguito di richiesta effettuata dal Settore infrastrutture, territorio rurale e calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca, il Settore Politiche fiscali e Contenzioso amministrativo riferisce che: *"dal concessionario signor Alessandro Colombo, in relazione all'azienda iscritta al ruolo matricola delle tasse sulle concessioni regionali al numero 1400027 e della quale il predetto risulta titolare dall'anno 2012, non risulta pervenuto alcun pagamento;*

vista la nota prot. n. 00016710 del 18.06.2021 con la quale il Settore infrastrutture, territorio rurale e calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca comunicava al Concessionario il preavviso di rigetto dell'istanza di concessione dell'azienda e della zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, senza facoltà di sparo, per mancanza dei pagamenti relativi alla tassa di concessione regionale.

Considerato che:

- il pagamento della tassa di concessione regionale è un obbligo giuridico in capo al Concessionario ai sensi dell'articolo 17 della l.r. 5/2018, della DGR n. 15-11925 del 8.03.2004 e s.m.i e dell'atto di Concessione;

- a norma dell'articolo 5 della legge regionale 6 marzo 1980, n. 13 "Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali" *"Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano state pagate"*.

Ritenuto che il mancato pagamento delle tasse di concessione regionale costituisca una grave violazione della legge regionale 5/2018 nonché grave inosservanza dell'atto di concessione.

Richiamato pertanto l'articolo 11 comma 1 della DGR n. 15-11925 del 8.03.2004 e s.m.i che prevede:

“1. La concessione è revocata con provvedimento del Settore nel caso in cui il concessionario commetta gravi violazioni di legge ovvero gravi inosservanze dell’atto di concessione”;

considerato che, ai sensi dell’articolo 11 dei criteri di cui alla succitata D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii. al concessionario è fatto obbligo di rimuovere le tabelle dell’azienda entro sessanta giorni dalla data del provvedimento regionale e che, in caso di inadempienza, provvede l’Ambito Territoriale di Caccia (A.T.C.) o il Comprensorio Alpino (C.A.) competente per territorio;

ritenuto, pertanto:

- di rigettare l’istanza di rinnovo della concessione dell’azienda e della zona per l’addestramento, l’allenamento e le prove dei cani da caccia, senza facoltà di sparo;
- di revocare, per le motivazioni sopracitate la Concessione dell’azienda;

vista la D.G.R. n. 1-3082 del 16.04.2021 recante “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte”;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- L. R. 6 marzo 1980, n. 13."Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali;
- L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- L.R. 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria" e ss.mm.ii;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii.

determina

- di rigettare l’istanza di rinnovo della concessione dell’azienda e della zona per l’addestramento, l’allenamento e le prove dei cani da caccia, senza facoltà di sparo;

- di revocare, per le motivazioni sopracitate, la Concessione dell’azienda faunistico-venatoria “Castagnole Monferrato”, di complessivi ha 1125, ubicati nei Comuni di Castagnole Monferrato e Refrancore e ricadenti nella zona faunistica della Provincia di Asti.

La Provincia può catturare la fauna selvatica all'interno dell'azienda per immetterla nelle zone di protezione di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 10 della legge 157/1992 e s.m.i., o per destinarla al ripopolamento degli A.T.C. o dei C.A. compresi nel territorio provinciale.

Al concessionario è fatto obbligo di rimuovere le tabelle perimetrali dell'azienda entro sessanta giorni dalla data del provvedimento regionale, in caso di inadempienza, provvede l'A.T.C. o il C.A. competente per territorio ai sensi dell'art. 11 dell'allegato alla D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii..

I terreni dell'azienda sono destinati alla caccia programmata o a istituti di protezione istituiti dalla provincia ai sensi della l. 157/1992 e ss.mm.ii.

La presente determinazione verrà notificata al Concessionario, al Presidente del Consorzio, alla Provincia di Asti, all'A.T.C. competente per territorio e al Settore Politiche fiscali e Contenzioso amministrativo.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

IL DIRETTORE (A1700A - AGRICOLTURA E CIBO)
Firmato digitalmente da Paolo Balocco